

1141



N. R.G. 1100/2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
Sezione Terza Civile

La Corte, riunita in camera di consiglio composta dai magistrati
dott. ssa Antonella Zampolli Presidente
dott. Marco Campagnolo
dott. Enrico Stefani giudice rel.
ha pronunciato la seguente:

SENT. N.	1141/18
DEP. MINUTA	7 MAG. 2018
N.	1100 120 17 RG
DEPOSITATA IL	
N.	4257
N.	1166
OGGETTO:	PROTEZIONE INTERNAZIONALE

SENTENZA

nel procedimento promosso da:

nato in Nigeria in data 01.01.1995 (alias 01.01.1988),
elett. dom. to c/o studio dell'Avv.to Fabrizio Ippolito D'Avino del Foro
di Venezia, Venezia, San Polo 2988, dallo stesso rappresentato e difeso
per giusto mandato a margine dell'atto di Appello

APPELLANTE

contro:

MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, SEZIONE DI VICENZA con il
patrocinio dell' AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA elettivamente
domiciliato in Piazza San Marco 63, Venezia

APPELLATO

con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, in persona del
sostituto procuratore generale dott. Paolo Luca

Oggetto: Protezione Internazionale. Appello avverso l'ordinanza di
rigetto del Tribunale di Venezia emessa in data 13.03.2017.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte appellante: in riforma dell'impugnata ordinanza,
accogliersi la domanda di riconoscimento del diritto dell'appellante allo
status di rifugiato, in subordine alla protezione sussidiaria e, in



ulteriore subordine, a un permesso per motivi umanitari ai sensi degli artt. 5, comma 6, 10, comma 4, e 19, comma 1, d. lgvo n. 286 del 1998, invitando la Questura del luogo di dimora a rilasciare un permesso a tale titolo. Spese rifuse ovvero, in caso di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, liquidarsi le spese relative.

In via cautelare, qualora la Corte non ritenga che la sospensione del provvedimento originariamente impugnato si estenda per tutta la durata del giudizio, concedersi la sospensione dell'esecutività dell'impugnata ordinanza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. essendo evidenti la gravità del pericolo per la propria incolumità e vita che correrebbe l'appellante ove fosse costretto all'immediato rimpatrio.

Conclusioni di parte appellata: rigettarsi l'istanza sospensiva proposta; in via principale e nel merito rigettarsi l'appello de quo in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Conclusioni P.G.: rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ordinanza pronunciata in data 13.03.2017 il Tribunale di Venezia - conformandosi al provvedimento della Commissione territoriale di Veronesz. di Vicenza, la quale non aveva ravvisato nella fattispecie alcuno dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale - rigettava l'impugnazione proposta da (originario di Benin City, Nigeria), compensando le spese di lite.

Con atto di citazione del 29.03.2017 proponeva appello avverso l'ordinanza di rigetto del riconoscimento della protezione internazionale emessa dal Tribunale di Venezia, con contestuale istanza di sospensione cautelare. Lamenta l'appellante l'erroneità della valutazione del giudice di prime cure circa la propria vicenda personale, laddove ritenuta generica e stereotipata e che la stessa risulterebbe, al contrario, verosimile e circostanziata; nonché l'onere del giudice di interrogare il ricorrente, qualora ritenuto persona non attendibile. Ulteriormente contesta la mancata considerazione della coerenza, non contraddittorietà e plausibilità dei fatti narrati.

Parte appellata censura il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, giustificato dagli atti persecutori posti in essere dalla



comunità d'appartenenza e dalla polizia a causa del proprio orientamento sessuale, nonché la criminalizzazione dell'omosessualità in Nigeria, circostanza idonea ad integrare gli atti persecutori previsti dall'art. 7 co. 2 d. lgsvo 251/2007, tutti elementi provati da documenti in atti.

Viene lamentato altresì il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, motivata dal fondato rischio di trattamenti inumani e degradanti ex art. 14 lett. b) d. lgsvo 251/2007 in conseguenza del proprio orientamento sessuale, nonché ex art. 14 lett. c) a causa della situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata nel proprio Paese d'origine, tale da minacciare la vita e l'incolumità personale, cui allega prove documentali.

Infine l'appellante chiede in via subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria, assumendo il rischio di esposizione a violenze tali da configurare una situazione di particolare vulnerabilità meritevole di protezione.

In via cautelare viene avanzata richiesta della sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato qualora non ritenuta operante ex lege.

Parte appellata contesta quanto sopra.

Valorizza, in particolare, quanto già osservato in entrambe le sedi citate in punto di difetto di credibilità e lacunosità del racconto, per la mancanza di idonei elementi probatori dedotti in giudizio: in particolare viene sottolineata la mancanza di coerenza e plausibilità della narrazione dell'odierno appellante e l'assenza di prove concrete circa il rischio di subire persecuzioni o danni gravi di carattere personale e diretto nel proprio Paese d'origine. Inoltre viene ribadita l'insussistenza di elementi atti a dimostrare potenziali pregiudizi a diritti inviolabili, presupposto per la concessione della protezione umanitaria. In ogni caso valorizza la provenienza dell'appellante dalla Nigeria, non interessata da conflitti apprezzabili ai fini dell'accoglimento delle domande come svolte.

Infine viene contestata la domanda di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, per carenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il P.G. esprimeva parere sfavorevole all'accoglimento del gravame.

L'appello è fondato e merita accoglimento.



Questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dal richiedente protezione, unitamente alle prove documentali prodotte, diano fondamento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

Tale status - secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e ai sensi dell'art. 2 lett. e) del d. lgsvo n. 251 del 2007, richiamato dall'art. 2 lett. d) del d. lgsvo n. 25 del 2008 - richiede quale requisito determinante il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale: nello specifico, ai sensi dell'art. 8 del d. lgsvo 251/2007 "un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana".

Va pertanto accolta la censura mossa dall'odierno appellante in merito alla mancata valorizzazione, ad opera del giudice di prime cure, di tale condizione personale quale fattore di potenziali atti discriminatori e persecutori ai suoi danni.

Egli dichiarava dinanzi alla Commissione territoriale che dopo la morte dei genitori avrebbe trovato ospitalità presso un amico, con il quale avrebbe intrapreso una relazione sentimentale di carattere omosessuale. Alla scoperta di tale relazione da parte dei vicini di casa sarebbero seguiti l'emarginazione e lo stigma sociale della comunità in cui viveva, sfociati in un episodio di aggressione e nell'intervento della polizia. Alla luce dei criteri d'esame della domanda del richiedente asilo, fissati dall'art. 3 comma 5 d. lgsvo n. 251 del 2007, e del peculiare atteggiarsi dell'onere probatorio per l'istante, per il quale è sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti narrati, purché rivestenti connotati di gravità, precisione e concordanza, tenuto conto dell'oggettiva difficoltà di documentazione e di produzione di elementi di prova (cfr. Cass., sez. 6-1, ord. N. 14157 del 11.07.2016 e Cass., SS. UU., n. 27310 del 17.11.2008), non si condividono in questa sede le valutazioni operate dalla Commissione territoriale prima e dal Tribunale poi, in quanto non sorrette da un'adeguata attenzione alla vicenda personale e al contesto sociale nel quale viveva l'odierno appellante.

Dai fatti così come esposti dal richiedente, nonché dai documenti prodotti, la storia personale appare apprezzabile in quanto trattasi di una versione resa in modo univoco e coerente in tutte le sedi, oltre che



in linea di principio verosimile e plausibile, non in contraddizione con le informazioni generali a disposizione sul Paese d'origine, la Nigeria, ove sono stati segnalati dal Human Rights Watch arresti diffusi, violazioni di diritti umani nei confronti delle minoranze sessuali e atteggiamenti omofobici della società (cfr. [http://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO Nigeria Country focusJune17 IT.pdf](http://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf)). Va oltretutto valorizzato il fatto che l'appellante abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, producendo tutta la documentazione pertinente in suo possesso.

Rilevato come lo stesso abbia offerto un adeguato principio di prova del timore fondato di persecuzioni, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, vanno ritenuti sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non trascurato il fatto che, ai sensi dell'art. 4 d. lgsvo n. 251 del 2007 "la domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese di origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese di origine", dovendosi perciò tenere in considerazione anche eventuali pregiudizi che il soggetto subirebbe in caso di rimpatrio in conseguenza del manifestato orientamento sessuale.

Merita altresì attenzione la circostanza che l'omosessualità risulta punita dal Federal Criminal Code della Nigeria con pene fino ad un massimo di 14 anni (fonte EASO, report del 04.09.2017, disponibile in [http://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO Nigeria Country focusJune17 IT.pdf](http://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focusJune17_IT.pdf)), integrando così la fattispecie degli atti persecutori i quali, ai sensi dell'art. 7 co. 2 del d. lgsvo n. 251 del 2007, possono assumere, tra l'altro, la forma di "provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori o attuati in modo discriminatorio" (lett. b)), "azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie" (lett. c)): per tali ragioni non possono essere condivise le valutazioni del giudice di prime cure sull'irrilevanza della criminalizzazione dell'omosessualità nell'ordinamento giuridico in questione. Tra l'altro la stessa Suprema Corte ha preso posizione sul punto chiarendo che la sanzione penale degli atti omosessuali viola il diritto fondamentale a vivere liberamente la



propria sfera sessuale ed affettiva, ponendosi in contrasto con la Costituzione, la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, rappresentando una situazione di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta (Cass., 29.05.2012, n. 15981).

Pertanto, nella vicenda esposta sono ravvisabili elementi tali da integrare il presupposto del fondato timore di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e deve quindi essere riconosciuto all'appellante lo status di rifugiato.

In merito all'istanza cautelare va dato atto che la sospensione dell'impugnato provvedimento opera automaticamente ex art. 35 bis d. lgsvo n. 25 del 2008, non ricorrendo nessuna delle ipotesi ostantive ivi previste.

Va, infine, rilevato che non è attualmente in atti la delibera del locale Consiglio dell'Ordine che si pronunci sull'ammissione o meno dell'appellante al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Spese compensate attesa la natura della causa e la controvertibilità delle questioni.

La Corte,

P.Q.M

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. accoglie l'appello, riconoscendo a nato in Nigeria il
01.01.1995 lo status di rifugiato;
2. compensa le spese.

Venezia, 11.10.2017.

Il Giudice est.
dott. Enrico Stefani

Il Presidente
dott. ssa Antonella Zampolli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia, - 7 MAG 2018



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Carla Greco

DATO AVVISO
TELEMATICO
- 7 MAG 2018
Oggi

